



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

DECRETO

Il Presidente,
letto il ricorso promosso da BENLAHMIDI FATIHA [REDACTED] CF:
BNLFTH81L60Z330G [REDACTED] ai
sensi degli art. 67 e ss. CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, assistita dagli
avv. P. Iovane e M. Visconte;

visti gli atti e la relazione dell'OCC;

OSSERVA

La debitrice è qualificabile come "consumatore" avendo contratto debiti estranei ad attività imprenditoriale; ha depositato col ricorso la documentazione di cui all'art. 67 c. 2 CCII.

Non risultano condizioni soggettive ostative quali precedenti esdebitazioni, mentre la situazione soggettiva di sovraindebitamento non sembra dovuta a malafede, frode o colpa grave, attesi i chiarimenti forniti nel ricorso e nella relazione dell'OCC inerenti le vicissitudini familiari [REDACTED]

[REDACTED] e personali (uscita dalla casa coniugale a partire dalla separazione, successiva vendita coattiva dello stesso immobile per esecuzione promossa dalla banca mutuante); gli unici debiti sono il residuo del mutuo ipotecario inevaso e un finanziamento per l'acquisto di autovettura nel 2022, dopo il quale la cessionaria della banca mutuante ha però promosso esecuzione presso terzi con pignoramento del quinto dello stipendio, il che ha causato la situazione attuale.

Il nucleo familiare è costituito dalla debitrice e dai due figli minorenni conviventi per i quali percepisce assegno unico di circa euro 400 mensili dall'INPS ; la ricorrente è lavoratrice dipendente con stipendi di circa 1.700 euro mensili , gravati di pignoramento presso terzi di circa 300-330 euro mensili; la rata del finanziamento per l'auto è di euro 227 fino a gennaio 2026 ; i debiti complessivi accertati con banche e finanziarie sono di euro 135.529,80 ed euro 3.454,42; non risultano debiti fiscali e previdenziali. .

Non possiede immobili (cfr. contratto di locazione in atti). L'autovettura di proprietà è stata valutata circa 4.000 euro e viene utilizzata per lavoro ed esigenze familiari.



Le spese di sostentamento del nucleo sono state indicate in euro 1.880 mensili, sotto la media mensile della spesa ISTAT (soglie di povertà).

Il piano proposto prevede in sostanza il soddisfacimento al 100% di spese e compensi di procedura (pagamento residuo dell'OCC di euro 2.208,68) e del compenso dei legali (euro 2.918,24 IVA inclusa; la soddisfazione al 100% si deduce dal "fabbisogno" indicato nel prospetto a pag. 15 del ricorso, nonostante sia indicata una prededuzione al 75% , che però la legge indica all'art. 6 lett. b) e c) CCII per procedure *diverse* da questa; il riferimento andrebbe piuttosto all'art. 6 lett. d) CCII novellato ultima parte; alternativamente verrebbe comunque il privilegio di cui all'art. 2751 n. 2 c.c.; in ogni caso il risultato non cambia ai fini dell'ammissibilità della proposta e del piano), e parziale di tutti i rimanenti creditori al 9,26 %, con pagamenti rateali mensili di euro 250 nel termine massimo di 6 anni, per complessivi euro 18.000.

Si invita comunque al riguardo la ricorrente a valutare la modalità operativa di esecuzione del piano attraverso la trattenuta dalla retribuzione mensile e versamento su un *c/c ad hoc* tenuto dal gestore, nell'arco temporale predetto di 6 anni.

Valutati gli elementi di cui sopra, piano e proposta appaiono ammissibili e va pertanto aperta la procedura per l'omologazione.

La debitrice ha richiesto la sospensione dei procedimenti esecutivi e di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari ex art. 70 c. 4 CCII, di acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la domanda di ristrutturazione del debito, da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori, nonché la sospensione della decorrenza degli interessi.

Tali cautele sono accoglibili in quanto misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento ex art. 70 c. 4 CCII, come da dispositivo.
e, correlativamente, per disporre a carico del ricorrente il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventiva autorizzati dal giudice;

E' opportuno conseguentemente disporre che sino alla sentenza di omologa il datore di lavoro della ricorrente provveda ad accantonare le somme come previsto dal Giudice dell'Esecuzione del pignoramento presso terzi, prevedendo la successiva assegnazione in favore della procedura di sovraindebitamento nella misura di cui al piano proposto, se omologato.

P.Q.M.

Dichiara

l'ammissibilità della proposta e del piano di cui al ricorso di BENLAHMIDI FATIHA

CF: BNLFTH81L60Z330G

dispone

la pubblicazione della proposta e del piano nell'apposita area del sito web del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy (e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla



tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; con oscuramento di tutti i riferimenti a minori e questioni di salute; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata degli atti da pubblicare); non essendo disponibile quello del Ministero della Giustizia;

dispone

che il ricorso contenente il piano e la proposta, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni dal deposito del presente decreto;

dispone, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e di acquisizione di diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori,;

sospende i procedimenti esecutivi attualmente in essere e la decorrenza degli interessi;

dispone che sino alla sentenza di omologa il datore di lavoro della ricorrente provveda ad accantonare le somme come previsto dal Giudice dell'Esecuzione del pignoramento presso terzi, prevedendo la successiva assegnazione in favore della procedura di sovraindebitamento nella misura di cui al piano proposto, se omologato;

avvisa

i creditori di comunicare all'OCC un indirizzo PEC , in assenza del quale le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; e che nei venti giorni successivi alla comunicazione dell'OCC ogni creditore può presentare osservazioni indirizzandole all'indirizzo PEC dell'OCC, che entro i dieci giorni successivi, sentito il debitore, riferirà al giudice proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie ex art. 70 c. 6 CCII; che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive ex art. 70, V comma, CCI in caso di atti in frode

dispone

che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCI) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, relazioni il giudice (replicando ad eventuali osservazioni dei creditori che non ritenga condivisibili) e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi alla ricorrente ed all'OCC.

Bologna, 8.11.2024

Il Presidente

Dott. Michele Guernelli

